



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7

Via Virgilio, 27 – 65127 PESCARA – Tel./Fax 085.61284 – 085.61285

Cod.Fisc. 91117670686 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFUKC1

E-mail: peic830004@istruzione.it; PEC: peic830004@pec.istruzione.it

www.icpescarasette.edu.it



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

anno scolastico 2019/2020

INDICE	pag.
PREMESSA	3
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Campo di applicazione, decorrenza e durata 4
Art. 2	Interpretazione autentica 4
Art. 3	Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto 4
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	
Art. 4	Obiettivi e strumenti 5
Art. 5	Rapporti tra RSU e dirigente 5
Art. 6	Informazione 5
Art. 7	Oggetto della contrattazione integrativa 5
Art. 8	Confronto 6
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	
Art. 9	Attività sindacale 7
Art. 10	Assemblea in orario di lavoro 7
Art. 11	Permessi retribuiti e non retribuiti 8
Art. 12	Referendum 8
Art. 13	Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990 8
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	
Art. 14	Collaborazioni plurime del personale docente 10
Art. 15	Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA 10
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	
Art. 16	Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA 10
Art. 17	Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio 11
Art. 18	Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione 11
Art. 19	Assenze del docente durante le ore funzionali all'insegnamento 11

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 20	Fondo per il salario accessorio	12
Art. 21	Fondi finalizzati	12

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22	Finalizzazione del salario accessorio	13
Art. 23	Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica	13
Art. 24	Stanziamenti	13
Art. 25	Piano dettagliato di ripartizione dei compensi accessori al PERSONALE DOCENTE	14
Art. 26	Conferimento degli incarichi	19
Art. 27	Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente	19
Art. 28	Piano dettagliato di ripartizione dei compensi accessori al PERSONALE ATA	20
Art. 29	Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA	21
Art. 30	Incarichi specifici	21

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31	Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico	22
Art. 32	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	22
Art. 33	Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi	22
Art. 34	Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione	23

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35	Clausola di salvaguardia finanziaria	23
Art. 36	Procedura per la liquidazione del salario accessorio	23

PREMESSA

Il giorno 20 dicembre 2019, alle ore 10.30, presso gli Uffici nella sede “Luigi Antonelli” dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 7, si è tenuto l’incontro tra il Dirigente Scolastico e le OO.SS. per la contrattazione integrativa decentrata d’Istituto a.s. 2019/2020 così come previsto dall’art. 22 C.C.N.L. 2016/2018.

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

Sono presenti:

per la parte pubblica

- il Dirigente Scolastico, dott.ssa Rossella Di Donato

per la parte sindacale:

- i rappresentanti della R.S.U. di Istituto

Per la CISL Scuola Sig.ra Amelia Cicchetti

Per la UIL Scuola Sig.ra Giuliana Stornelli

Per la Fed. Naz. GILDA Sig. Michele Anelina

- i rappresentanti delle OO.SS. Territoriali

Per la CISL Scuola _____

Per la UIL Scuola _____

Per la FLC/CGIL Scuola _____

Per lo SNALS _____

Per la Fed. Naz. GILDA _____

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo Pescara n. 7.
Il contratto firmato nel corso del precedente anno scolastico dispiega i suoi effetti per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ma resta ferma la possibilità di negoziare i criteri di ripartizione delle risorse con cadenza annuale.
2. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
3. Il presente contratto integrativo ha l'obiettivo di coniugare il miglioramento della qualità del servizio e l'ampliamento dell'offerta formativa con la valorizzazione professionale del personale, in coerenza con l'autonomia della scuola.
4. Gli obiettivi di qualità, di efficacia e di efficienza del servizio scolastico si realizzano attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e l'utilizzo qualificato delle risorse umane ed economiche.
5. L'obiettivo del presente contratto è rendere la gestione del fondo:
 - Efficace: in relazione alla verifica e ai risultati delle attività realizzate;
 - Trasparente: garantendo la piena chiarezza delle risorse disponibili e del loro impiego;
 - Programmata: pianificando gli interventi in coerenza con il PTOF e il PdM dell'Istituto;
 - Finalizzata: evitando la distribuzione a pioggia e retribuendo tutte quelle attività che possano migliorare o ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni delle diverse scuole dell'Istituto.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. Partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. Contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella sede "L. Antonelli" e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la sede "L. Antonelli" concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018.
2. Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con il dirigente scolastico per complessive 10 ore annue pro capite per ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
3. La durata di ogni assemblea d'Istituto non può essere inferiore ad un'ora (60') né superiore a due ore (120').
4. Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette alla fine o all'inizio dell'orario di servizio; le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. Per quanto attiene alle assemblee interne, queste si svolgono presso la sede "L. Antonelli" nel corso delle prime o delle ultime due ore di lezione; per i docenti in servizio nei plessi decentrati, al normale orario previsto si aggiungono 15 minuti per consentire lo spostamento dalla sede dell'assemblea alla sede di servizio.
6. Per quanto attiene alle assemblee territoriali la partecipazione è consentita nelle prime o nelle ultime ore di lezione facendo riferimento all'orario di servizio dei docenti appartenenti ai vari ordini di scuola; al normale orario previsto si aggiungono ulteriori 30 minuti iniziali o finali, così come da contrattazione decentrata regionale.
7. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
8. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
9. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
10. Il dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate della sospensione delle attività.
11. Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di lavoro previsto per la giornata.
12. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro, alla scadenza prevista, nella classe o nel settore di competenza.

13. Non possono essere svolte assemblee in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
14. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale amministrativo e almeno n. 1 unità di personale ausiliario per ogni plesso - in considerazione della possibilità di riunire le classi presenti nelle aule di un unico piano - saranno in ogni caso addette a tali attività. Qualora il numero di classi presenti a scuola sia tale da dover utilizzare più settori degli edifici scolastici, si valuterà l'esigenza di mantenere in servizio n. 1 collaboratore scolastico per ogni piano occupato. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente, nonché alla relativa contrattazione regionale.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire una consultazione o un referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. La normativa richiamata non prevede alcuna forma di contingentamento per il personale docente; prevede solo contingenti minimi di personale ATA per garantire prestazioni indispensabili, previste dall'articolo 2 dell'accordo sull'attuazione della legge n. 146/ 90 e dell'articolo 1 dell'accordo 08/10/1999.
3. Ai sensi degli articoli 3 e 4 dell'accordo già citato il dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa adesione allo sciopero. Tale invito deve essere noto a tutti i lavoratori della scuola entro 48 ore dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del MPI e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
4. Nella circolare va precisata che l'eventuale comunicazione circa l'adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del citato accordo, il dirigente scolastico dispone il preavviso dello sciopero di norma cinque giorni prima dell'effettuazione, comunicando le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio scolastico.
6. Nel caso in cui alcuni alunni (ad es. quelli trasportati con lo scuolabus) siano comunque entrati a scuola, saranno accolti anche quelli appartenenti alle classi/sezioni i cui titolari hanno aderito allo sciopero, fatta salva la possibilità di contattare le famiglie informandole della mancanza dei docenti di classe. Sarà pertanto assicurata la sola sorveglianza dai docenti e dai collaboratori scolastici presenti. I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possano essere garantite le lezioni regolari, si intendono in servizio per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno e garantendo il minimo di sorveglianza sugli alunni. I docenti della scuola dell'infanzia che non aderiscono allo sciopero assumono servizio all'inizio del turno e, per la sola giornata interessata dall'agitazione, sono sospese tutte le forme di flessibilità organizzative adottate per l'accoglienza dei bambini e per la realizzazione dei progetti.
7. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
8. I nominativi inclusi nel contingente saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima della effettuazione dello sciopero o comunque quanto prima possibile.
9. Il dipendente individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
10. Nel caso tutti i docenti aderiscano allo sciopero, dandone comunicazione preventiva, non sorgendo la necessità di garantire il servizio scuola le lezioni vengono sospese senza alcun contingentamento del personale ATA.
11. Nel caso tutti i docenti aderiscano allo sciopero, senza precedente comunicazione, il servizio di vigilanza sugli alunni sarà espletato dall'unità di personale ATA presente nel plesso per il tempo strettamente necessario e comunque fino a quando non saranno state avvisate telefonicamente le famiglie degli alunni presenti per invitarle a riprendere i bambini.
12. In caso di assenza o di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico le relative funzioni, aventi carattere di essenzialità e di urgenza, saranno svolte nell'ordine, dal docente 1° collaboratore, dal docente 2° collaboratore, ovvero da un altro docente incaricato dal Dirigente Scolastico.
13. Nel caso in cui per l'adesione allo sciopero di tutto il personale in servizio il Dirigente Scolastico, ai fini di assicurare i servizi essenziali, debba precettare il personale ATA, chiede la permanenza in servizio di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico per ogni plesso in base ai seguenti criteri:
 - volontarietà dei lavoratori; in caso di più volontari si ricorrerà al sorteggio;
 - in mancanza di volontari, si procederà mediante rotazione nel corso dell'anno scolastico dei lavoratori sulla base dell'elenco alfabetico del personale in servizio.
14. I servizi essenziali da garantire per il **personale amministrativo** sono:
 - garanzia dell'espletamento di adempimenti contabili (pagamento degli stipendi e altre scadenze non procrastinabili);
 - garanzia della presenza in particolari momenti dell'anno scolastico legati agli scrutini ed agli esami.I servizi essenziali per il personale **collaboratore scolastico** sono:
 - garanzia della sorveglianza e la sicurezza dei minori presenti sulla base del comma 11 del presente articolo;
 - garanzia della presenza in particolari momenti dell'anno scolastico: scrutini, esami.
15. Per le azioni di sciopero in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione di detto personale è totale il dirigente scolastico, ai fini di assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza all'ingresso principale della scuola, il servizio al centralino telefonico e ad altre attività indifferibili, stabilisce di volta in volta, sentita la RSU, la permanenza in servizio di:
 - n. 1 assistente amministrativo per permettere una adeguata comunicazione scuola-famiglia ed assolvere ai servizi essenziali;

- per ogni plesso n. 1 collaboratore scolastico destinato alla sorveglianza e alla vigilanza.

Il personale contingentato sarà scelto tra i dipendenti ATA che non hanno aderito allo sciopero; in caso di una loro adesione compatta, la scelta verrà effettuata in base ai seguenti criteri:

- volontarietà dei lavoratori, in caso di più volontari si ricorrerà al sorteggio;
- in mancanza di volontari, si procederà mediante rotazione nel corso dell'anno scolastico dei lavoratori sulla base dell'elenco alfabetico del personale in servizio.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. La promozione di una partecipazione attiva e consapevole ai diversi aspetti della vita della scuola mira alla costruzione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal benessere organizzativo e relazionale, in cui siano garantiti spazi di flessibilità oraria tali da rispondere a specifiche esigenze personali pur mantenendo nelle prestazioni professionali uno standard qualitativo elevato.
2. Verranno condotte periodiche rivelazioni dei livelli di stress da lavoro correlato mediante apposite check-list da proporre a tutto il personale come misure atte a prevenire fenomeni di burn-out, unitamente al rispetto del diritto alla disconnessione, sì da tutelare e preservare la qualità della vita di ogni lavoratore.
3. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della efficienza dei servizi.

4. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

Per il personale Ausiliario:

- Rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario purché non sia successivo all'orario di inizio delle lezioni, sì da garantire comunque il regolare svolgimento del servizio.
- Rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere, e a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

Per il personale Assistente Amministrativo:

- Flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/3.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria e comunque non oltre le ore 17.00. Il sabato saranno effettuate entro le ore 14.00.
2. Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o su altre piattaforme.
3. Il ricorso ai social network (ad es. WhatsApp) è previsto solo per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità (staff del Dirigente Scolastico); in ogni caso la mancata lettura o ricezione di una qualunque comunicazione al di fuori dell'orario sopra indicato non può in alcun modo rappresentare un caso di non adempimento.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono considerati fondamentali per lo snellimento del lavoro amministrativo attraverso i processi di informatizzazione e la diffusione sempre più ampia di strumenti che possano garantire l'innovazione tecnologica; per questa ragione sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 19 - Assenze del docente durante le ore funzionali all'insegnamento

1. Il docente che, pur avendo prestato regolare servizio per le ore di insegnamento, chiede un permesso per assentarsi durante lo svolgimento delle ore funzionali all'insegnamento previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti (non utilizzando i permessi retribuiti di cui all'art. 15 del CCNL 2006-2009), recupererà le ore di assenza con attività organizzative e progettuali funzionali all'Istituto (es. organizzazione di open day, supporto per l'organizzazione di eventi e manifestazioni...) sulla base quindi delle diverse esigenze ravvisate dai responsabili di plesso, dai collaboratori del DS o dai referenti di progetto.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a € **60.825,66**, inclusa la quota per la valorizzazione del personale docente pari a € **12.645,93**, oltre alle economie degli anni precedenti, pari a € **1.681,60**.

Voci finanziate	Nota Miur n. 21795 del 30.09.2019	economie anni prec.	totale fondi disponibili per ciascuna voce
	settembre 2019 agosto 2020		
Fondo Istituzione Scolastica a.s. 2019/2020	37.527,77	246,20	37.773,97
Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa	4.048,32	/	4.048,32
Incarichi Specifici personale ATA	2.547,85	/	2.547,85
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	2.384,35	1.389,56	3.773,91
Attività complementari di ed. fisica per avviamento alla pratica sportiva	972,80	14,45	987,25
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio	698,64	31,39	730,03
Valorizzazione personale docente	12.645,93	/	12.645,93
Totale finanziato	60.825,66	1.681,60	

Art. 22 - Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, pari ad € **37.527,77**, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
 - Ad euro **37.527,77** vengono detratti:
 - euro **4.140,00** per indennità di amministrazione DSGA;
 - euro **558,00** per previsione indennità di direzione al sostituto del DSGA.
 - Vengono aggiunte le economie dell'anno precedente pari a € **246,20**
 - Somma disponibile, lordo dipendente, pari ad euro **33.075,97** che sarà utilizzata nel seguente modo:
 - Al personale docente è assegnata una percentuale delle risorse del fondo dell'istituzione non inferiore al **75,00%** pari ad € **24.806,98**
 - per le attività aggiuntive d'insegnamento
 - per le attività funzionali all'insegnamento
 - per le attività gestionali ed organizzative di collaborazione con il Dirigente Scolastico.
 - Al personale ATA è assegnata una percentuale delle risorse del fondo dell'istituzione non inferiore al **25,00%** pari ad € **8.268,99**

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità del PTOF e del PdM dell'Istituto Comprensivo Pescara 7, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, responsabile orario...): € **9.300,00**
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, referenti di progetti, tutor docenti in anno di formazione...): € **2.700,00**
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (gruppi di lavoro e commissioni): € **875,00**
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare e attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici): € **11.931,98**.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. Servizi amministrativi di intensificazione (sostituzione colleghi assenti; supporto a sicurezza e PTOF; gestione domande graduatoria III fascia docenti) e prestazione di lavoro straordinario: € **4.560,50**
 - b. Servizi ausiliari di intensificazione (assistenza alunni H, pre e post scuola, reperibilità) e prestazione di lavoro straordinario: € **3.700,00**.

Art. 25 - Piano dettagliato di ripartizione dei compensi accessori al PERSONALE DOCENTE

disponibilità € 24.806,98 + € 4.048,32 FF.SS.

Funzioni strumentali - disponibilità € 4.048,32

Funzione Strumentale	n. docenti	Totale lordo dipendente	
Ptof - curriculum - formazione	1	748,32	748,32
Valutazione - RAV - PdM - Invalsi	2	550,00 + 550,00	1.100,00
Continuità - Orientamento	2	550,00 + 550,00	1.100,00
Inclusione	2	550,00 + 550,00	1.100,00
Totale impegnato			4.048,32
Somma disponibile			4.048,32
Somma non utilizzata			0

PERSONALE DOCENTE			
a) Supporto alle attività organizzative			Compenso lordo dip.
1° Collaboratore del DS			1.700
2° Collaboratore del DS			1.700
- Scuola dell'infanzia "Colle Pineta"			600
- Scuola dell'infanzia "Rione San Donato"			600
- Scuola primaria "11 febbraio '44"			600
- Scuola primaria "R. Laporta"			600
- Scuola secondaria I grado "L. Antonelli"			600
Coordinatori Consigli di Classe sc. sec. I grado		15 x 120	1.800
Predisposizione orario sc. sec. I grado			400
Predisposizione orario sc. primaria			100
Verbalizzatore Collegio dei Docenti			200
Supporto tecnologico / animatore digitale			400
Totale			9.300
b) Supporto alla didattica			
Referente sito Web			200
Referente Progetto Dm 8/2011			200
Referente Progetto lettura - Biblioteca		3 x 200	600
Referente Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo			200
Referente viaggi d'Istruzione			200
Referente Sicurezza			200
Referente progetto Gocce del Mare			200
Referente attività motorie scuola primaria			200
Tutor docenti in anno di formazione		7 x 100	700
totale			2.700
Totale			12.000

c) Supporto all'organizzazione della didattica				
Area	n° membri commissione	Definizione quota oraria pro cap.	Compenso individuale lordo dipendente	Compenso totale lordo dip.
Nucleo Interno per la Valutazione	7	4 ore	17,50	490,00
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione	5	2 ore	17,50	175,00
Gruppo per la revisione del Regolamento di Istituto	3	4 ore	17,50	210,00
Totale				€ 875,00

PROGETTI PTOF 2019/2020 - disponibilità € 11.931,98

d) Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare e attività d'insegnamento								
PROGETTI DI ISTITUTO (in continuità verticale)								
		Attività aggiuntive di insegnamento			Attività aggiuntive funzionali all'insegnam.			Totale progetto
Scuola	Progetto	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	Compenso totale lordo dipendente
Tutti i plessi	Musicanto				5	48 4 x 11 1 x 4	840	840,00
Tutti i plessi	I colori della lettura				4	72 4 x 18	1.260,00	1.260,00
Totale								2.100,00

SCUOLA PRIMARIA								
		Attività aggiuntive di insegnamento			Attività aggiuntive funzionali all'insegnam.			Totale progetto
Scuola	Progetto	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	Compenso totale lordo dipendente
R. Laporta	E-Twinning				1	15	262,50	262,50
11 febbraio	Gocce nel mare				5	41 4 x 9 1 x 5	717,50	717,50
11 febbraio	Dal cielo alla terra classi V	6	24 6 x 4	840				840,00
11 febbraio	Dal cielo alla terra classi III				6	12 6 x 2	210	210,00
R. Laporta	Dal cielo alla terra classi III				5	10	175	175,00
Totale								2.205,00

SCUOLA SECONDARIA I GRADO								
		Attività aggiuntive di insegnamento			Attività aggiuntive funzionali all'insegnam.			Totale progetto
Scuola	Progetto	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	Compenso totale lordo dipendente
L. Antonelli	Vialetto accoglienza				1	12	210	210,00
	Ed. finanziaria				1	6	105	105,00
	Math day				2	27 1 x 15 1 x 12	472,50	472,50
	Alimentiamo il sostenibile				3	45 3 x 15	787,50	787,50
	#FuturItalia - PNSD				2	20 2 x 10	350	350,00
	A scuola di sci				6	120 6 x 20	2.100	2.100,00
	Recupero italiano II D – II E	1-2	12	420				420,00
	Recupero italiano II A - II G	1-2	12	420				420,00
	Recupero matematica classi III	3	36 3 x 12	1.260				1.260,00
	Recupero inglese III A – III G	1	10	350				350,00
	Recupero inglese II D – III D	1	12	420				420,00
	Open Day				20	40	700	700,00
Totale								7.595,00

Attività complementari di ed. fisica disponibilità € 987,25

		Attività aggiuntive di insegnamento			Attività aggiuntive funzionali all'insegnam.			Totale progetto
Scuola	Progetto	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	Compenso totale lordo dipendente
L. Antonelli	GSS	1	8	280	1	28	490	770,00
	Coordinamento GSS							200,00
Totale								970,00
Somma disponibile								987,25
somma non utilizzata								17,25

Progetti "Aree a rischio" disponibilità € 730,03

		Attività aggiuntive di insegnamento			Attività aggiuntive funzionali all'insegnam.			Totale progetto
Scuola	Progetto	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	N° docenti	N° ore	Compenso totale lordo dip	Compenso totale lordo dipendente
L. Antonelli	Laboratorio immagine prog. inclusione				1	21	367,50	367,50
	Recupero italiano classi III	1	10	350				350,00
Totale								717,50
Somma disponibile								730,03
somma non utilizzata								12,53

QUADRO DI SINTESI DOCENTI		
Funzioni Strumentali € 4.048,32 e Somma disponibile 75% docenti: € 24.806,98		
Funzioni strumentali n. 7	Totale impegnato	4.048,32
	Somma disponibile	4.048,32
	Somma non utilizzata	/
a) supporto alle attività organizzative collaboratori, responsabili di plesso, coordinatori di classe...		9.400,00
b) supporto alla didattica referenti di progetti, tutor docenti in anno di formazione...		2.600,00
c) supporto all'organizzazione della didattica		875,00
d) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare e attività d'insegnamento progetti PTOF 2018/2019		
- Progetti in continuità		2.100,00
- Scuola primaria		2.205,00
- Scuola secondaria I grado		7.595,00
	Totale impegnato	24.775,00
	Somma disponibile	24.806,98
	Somma non utilizzata	31,98
Attività complementari di ed. fisica		
	Totale impegnato	970,00
	Somma disponibile	987,25
	Somma non utilizzata	17,25
Progetti "Aree a rischio"		
	Totale impegnato	717,50
	Somma disponibile	730,03
	Somma non utilizzata	12,53

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/2020 corrispondono a **€ 12.645,93**
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - Potrà accedere al bonus il 30% dei docenti in servizio;
 - il compenso verrà assegnato in misura proporzionale al punteggio conseguito;
(la somma dei punteggi : alla quota assegnata all'Istituto = il punteggio di ciascun docente : X)

pertanto non si rende necessario stabilire una soglia massima e una minima del compenso in quanto ogni docente potrà accedere al bonus nella misura relativa al punteggio registrato sulla base dei criteri che verranno definiti dal Comitato di Valutazione.

Art. 28 - Piano dettagliato di ripartizione dei compensi accessori al PERSONALE ATA - disponibilità € 8.268,99

a) Servizi amministrativi di intensificazione e prestazione di lavoro straordinario: € 4.560,50			
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Attività intensive compensi forfetari			
Intensificazione per le seguenti attività	Unità coinvolte	Compenso forfetario	Totale
Sostituzione colleghi assenti fino a 1 mese	5	200,00	1.000,00
Supporto alla sicurezza	1	200,00	200,00
Supporto al PTOF	1	200,00	200,00
Gestione domande per graduatoria III fascia docenti	5	200,00	1.000,00
Totale			2.400,00
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Attività aggiuntive			
Attività	Unità coinvolte	Totale ore	Totale
Prestazioni orario aggiuntivo per esigenze straordinarie	5	149,00	2.160,50
Totale			2.160,50

b) Servizi ausiliari di intensificazione e prestazione di lavoro straordinario: € 3.700,00			
COLLABORATORI SCOLASTICI: Attività intensive			
Intensificazione per le seguenti attività	Unità coinvolte	Compenso forfetario	Totale
Assistenza ad alunni diversamente abili (sulla base della gravità)	4	n. 3 unità x € 130,00 n. 1 unità x € 360,00	750,00
Servizio pre e post scuola (per alunni trasportati dallo scuolabus, ove il servizio non è a carico del Comune)	2	150,00	300,00
Reperibilità	3	300,00	900,00
Totale			1.950,00
COLLABORATORI SCOLASTICI: Attività aggiuntive			
Attività	Unità coinvolte	Tot. ore	Compenso
Prestazioni di lavoro straordinario	6	120 n. 6 unità x 20 ore	1.500,00
Prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione	1	20	250,00
Totale			1.750,00

Eventuali economie nell'ambito dei compensi previsti per gli assistenti amministrativi e per i collaboratori scolastici andranno distribuite a favore delle rispettive prestazioni di lavoro straordinario.

QUADRO DI SINTESI ATA	
Somma disponibile 25% ATA: € 8.268,99	
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Attività intensive	2.400,00
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Attività aggiuntive	2.160,50
COLLABORATORI SCOLASTICI: Attività intensive	1.950,00
COLLABORATORI SCOLASTICI: Attività aggiuntive	1.750,00
Totale impegnato	8.260,50
Somma disponibile	8.268,99
somma non utilizzata	8,49

Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono calcolate forfetariamente ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio e prioritariamente per la copertura dei prefestivi.

Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili sono ripartite per gli incarichi specifici di seguito indicati:

per collaboratori scolastici:

- n. 5 incarichi specifici per “Compiti legati alla vigilanza e all'assistenza ai bambini e alle bambine nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale nella scuola dell'Infanzia”.

La somma disponibile, pari a **€ 2.547,85**, è suddivisa in parti uguali ai suddetti 5 incarichi.

3. Ulteriori incarichi specifici, come sotto specificato, vengono attivati per il personale ATA beneficiario delle posizioni economiche (senza retribuzione a carico del FIS):

per assistenti amministrativi

- n. 1 incarico specifico per “Attività di collaborazione con DSGA e sostituzione dello stesso in caso di assenza o impedimento”;
- n. 1 incarico specifico per “Coordinamento settore Personale”;
- n. 1 incarico specifico per “Collaborazione con la funzione strumentale per quanto attiene tutte le pratiche riguardanti gli alunni diversamente abili (appuntamenti gruppi H, ecc.)”;

per collaboratori scolastici

- n. 2 incarichi specifici per “compiti legati alla vigilanza e all'assistenza ai bambini e alle bambine nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale nella scuola dell'infanzia”;

- n. 1 incarico specifico per “servizi di sorveglianza ingresso, centralino telefonico, controllo e smistamento materiale di pulizia e pronto soccorso”;
- n. 2 incarichi specifici per “Primo Soccorso”.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.Lgs 81/08, ha, in materia di sicurezza, gli obblighi stabiliti dal D. Lgs 81/09, D. Lgs 626/94 e dal D.M. 382/98.

In modo particolare garantisce:

- l'adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videotermini;
 - la valutazione dei rischi esistenti;
 - l'elaborazione di un apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure ed i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
 - la designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - la pubblicazione, informazione e formazione rivolti a tutto il personale scolastico.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.
 3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che hanno a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica.

Art. 32 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene designato nell'ambito delle RSU o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dal D.Lgs 81/08 e dall'art. 73 del CCNL 2006-2009.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente Scolastico, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

3. Nel corso del corrente anno scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, saranno realizzate attività di informazione, formazione ed aggiornamento nei confronti dei dipendenti e delle figure sensibili.
4. Le esercitazioni previste nel Piano per la sicurezza verranno attuate nel corrente anno scolastico secondo una cadenza quadrimestrale.

Art. 34 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.